



Comune di Sedilo

Regolamento sull'utilizzazione dei locali comunali ~~e degli impianti sportivi~~

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 27.03.2002

La parte relativa agli impianti sportivi è stata abrogata con il nuovo Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 21.01.2011

Capo I – utilizzo dei locali comunali

Articolo 1

Il Comune, compatibilmente con altre attività già programmate dall'amministrazione, al fine di sostenere e favorire attività ed iniziative di utilità generale per la collettività di Sedilo, rende disponibili ad associazioni, gruppi e soggetti pubblici e privati le strutture pubbliche comunali.

In proposito, con cadenza annuale – oppure nel corso dell'anno, per sopravvenute esigenze, con singoli atti dispositivi – la Giunta individuerà i locali e le strutture da rendere disponibili ad associazioni, gruppi e soggetti pubblici e privati, definendo la durata delle assegnazioni, le modalità di utilizzo e gli obblighi da osservare.

Le strutture pubbliche possono essere rese disponibili per le seguenti finalità:

- sociali e culturali;
- produttive e imprenditoriali;
- sportive e ricreative.

Sulla base delle finalità e del carattere delle iniziative da svolgere, potranno distinguersi le concessioni giornaliere da quelle annuali o comunque periodiche, demandando alla Giunta la successiva definizione dettagliata della durata ammissibile per ciascuna struttura.

La concessione in uso verrà disciplinata da un apposito provvedimento adottato dal Responsabile del servizio, nel rispetto del presente regolamento e delle indicazioni contenute negli atti di programmazione della Giunta e tenendo conto delle concrete modalità di svolgimento delle attività richieste.

Articolo 2

I soggetti singoli, privati, gruppi, circoli ed associazioni avanzano formale richiesta scritta di utilizzo del locale prescelto, comunicando data e orario dell'iniziativa – oppure del periodo di utilizzo – e impegnandosi a versare anticipatamente la cauzione fissata.

Qualora si faccia richiesta di locali dotati di apparecchiature elettroniche e particolari attrezzature, gli interessati dovranno comunicare le generalità dell'operatore preposto all'uso delle stesse, il quale sarà ritenuto personalmente responsabile della loro perfetta funzionalità. In ogni caso, l'amministrazione comunale rende disponibile la struttura richiesta e le relative attrezzature dietro versamento di cauzione, che dovrà essere versata anticipatamente prima della consegna delle chiavi.

Articolo 3

I soggetti concessionari dovranno garantire il rispetto delle strutture concesse e vigilare che non vengano arrecati danni alle apparecchiature, agli arredi e all'immobile.

I soggetti concessionari dovranno assicurare la pulizia degli immobili concessi.

Qualora vengano riscontrati danni all'immobile, alle attrezzature o apparecchiature, l'ufficio comunale incaricato procederà alla valutazione dei danneggiamenti causati e a comunicare al soggetto concessionario i relativi addebiti.

In tal caso l'amministrazione trattiene dalla cauzione precedentemente versata la somma addebitata, fatte salve le successive azioni legali per il recupero della somma dovuta qualora i

danni siano superiori all'importo della cauzione.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di operare ispezioni sugli immobili concessi, al fine di verificarne il corretto utilizzo e di scongiurare il possibile verificarsi di danni.

Articolo 4

L'Amministrazione comunale adotterà annualmente le tariffe per l'uso quotidiano o per quello periodico delle strutture e dei locali comunali da parte dei richiedenti.

Qualora le strutture pubbliche vengano rese disponibili per finalità sociali e culturali le tariffe di utilizzo dovranno basarsi su di una stima tecnica preliminare che tenga conto del valore della struttura, degli strumenti e delle attrezzature contenuti nella stessa; l'Amministrazione potrà tenere conto, nella determinazione della tariffa, della valenza sociale delle iniziative svolte e delle finalità perseguite dai concessionari.

Qualora le strutture pubbliche vengano rese disponibili per finalità produttive e imprenditoriali le tariffe di utilizzo dovranno basarsi su di una stima tecnica preliminare che tenga conto:

- del valore intrinseco della struttura;
- del grado di finitura della stessa, nonché della vetustà degli immobili;
- del valore degli strumenti e delle attrezzature contenuti nella stessa.

L'Amministrazione potrà tenere conto, nella determinazione della tariffa:

- del rilievo economico e sociale delle attività praticate nella struttura;
- del rispetto della destinazione originaria della struttura;
- delle eventuali conseguenze del mancato utilizzo dell'immobile e degli strumenti e attrezzature connessi;
- delle eventuali prestazioni ed oneri aggiuntivi che il concessionario può garantire per tutelare l'integrità degli immobili concessi e la loro fruizione per iniziative di interesse collettivo.

L'assegnazione in uso delle strutture presuppone che ordinariamente le spese di funzionamento e di gestione siano messe a carico dei soggetti utilizzatori, ivi comprese le spese per allacci elettrici, telefonici, idrici, per i relativi consumi e per gli impianti termici.

Le tariffe per le concessioni giornaliere potranno ricomprendere la quota delle spese ordinarie di funzionamento e di gestione poste a carico degli utilizzatori dei locali e delle strutture comunali.

Articolo 5

I locali saranno resi disponibili gratuitamente alle scuole che operano nel territorio comunale a condizione che ne venga fatta richiesta dai Capi dell'Istituto, che garantiranno anche al pulizia ed il rispetto delle strutture e degli arredi.

L'Amministrazione favorirà inoltre l'utilizzo dei locali e delle strutture da parte di enti pubblici, singoli privati o associazioni per iniziative di rilievo sociale o culturale o di interesse della collettività.

Articolo 6

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali oneri che le società, enti o privati siano tenuti ad affrontare in seguito all'utilizzo dei suddetti locali.

Articolo 7

L'Ente declina sempre ogni responsabilità civile e penale in ordine ad eventuali infortuni che si dovessero verificare in seguito all'utilizzo dei locali e delle attrezzature ivi custodite.

Capo II – utilizzo degli impianti sportivi

Articoli 8-26

abrogati con il nuovo Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 21.01.2011